



SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA
I^ SEZIONE PENALE

N°1648 / 13. Reg.Sentenze

N° 1696 / 12 R.G.N.R.

Il Giudice monocratico Dr.ssa Maria Teresa Castiglione
nell'udienza penale del 9 OTTOBRE 2013

N° 3174 / 12 R.G.T.

con l'intervento in udienza del Pubblico Ministero,
rappresentato dal Sostituto Procuratore della Repubblica
Dott. ssa ROSSELLA GUALTIERI

depositata in Cancelleria

e con l'assistenza del Cancelliere sottoscritto, ha
pronunciato la seguente

il 28/10/2013 -

IL CANCELLIERE

SENTENZA

nella causa penale

04/50 R.G. 29/10/13 -

Fatto estratto contumaciale il

CONTRO

[redacted] nato a Cosenza il [redacted] ed
ivi residente in Via [redacted]

- LIBERO CONTUMACE -

IMPUTATO

IL CANCELLIERE

al reato p. e p. dall'art. 385 c.p. perché, essendo sottoposto alla detenzione domiciliare presso la sua abitazione, con successiva autorizzazione al lavoro, dal lunedì al sabato dalle ore 07,30 alle ore 13,30, e dalle ore 16,00 alle ore 19,00, presso "Promo [redacted]", sito in Cosenza, alla via N. Serra, nr. 1-C, giusta ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro nr. 2011/5293, evadeva (nella specie, l'indagato veniva sorpreso in Cosenza, alla via Crispi, all'altezza del Bar "[redacted]", alle ore 17,30, orario in cui avrebbe dovuto trovarsi sul posto di lavoro).

FATTO AVVISO ESECUTIVO

COMPILATA SCHEDA IL

In Cosenza, il 20.03.2012

N. Camp.Pen

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto di citazione emesso in data 03 luglio 2012 [REDACTED] veniva tratto a giudizio davanti al Tribunale di Cosenza in composizione monocratica per rispondere del reato a lui ascritti e descritti in rubrica, alla udienza 08.05.2013 si svolgeva l'istruttoria dibattimentale con l'escussione del testimone [REDACTED]

All'udienza odierna preliminarmente veniva prodotta dal difensore dell'imputato sentenza assolutoria emessa dal Tribunale in composizione monocratica nella persona del dott. Alfredo Cosenza dove nella motivazione si evinceva la trattazione di un caso analogo a quello contestato in epigrafe, all'esito questo giudice dichiarava chiusa l'istruttoria dibattimentale l'utilizzabilità degli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento e le parti all'esito della discussione concludevano come da verbale.

Nel merito osserva il giudice che nei confronti dell'imputato deve essere pronunciata sentenza dal contenuto assolutorio. Ed invero, il testimone [REDACTED] affermava che in data 20 marzo 2012 alle ore 17,40 aveva notato il [REDACTED] nei pressi di un bar del centro storico unitamente a due altre persone note all'ufficio e considerato che l'attuale imputato era in regime di detenzione domiciliare l'agente effettuava un controllo presso la sala operativa della Questura di Cosenza e rilevava che il giudicabile sottoposto a regime di detenzione domiciliare usufruiva di un permesso per svolgere attività lavorativa, ogni giorno dalla 7,30 alle 13,30 e poi il pomeriggio dalle ore 16,00 alle 19,00. Orbene ritiene il giudice che la norma incriminatrice in esame deve essere letta in considerazione dell'intervento della Corte Costituzionale che con sentenza del giugno 2009 n. 177 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 47-ter, commi 1, lettera a), seconda parte, e 8 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure private e limitative della libertà) nella parte in cui non limita la punibilità ai sensi dell'art. 385 del c.p. al solo allontanamento che si protragga per più di 12 ore, nel caso in specie, infatti, non si aveva la prova che l'allontanamento si era protratto per il tempo sopra indicato. Pertanto il giudice pronunciava sentenza come da dispositivo.

E' indicato in 35 giorni il termine per il deposito della motivazione.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 c.p.p. assolve [REDACTED] dal reato a lui ascritto in rubrica perché il fatto non sussiste. Indica in 35 giorni il termine per il deposito della motivazione.

Cosenza 09.10.2013

Il giudice onorario

Maria Teresa Castiglione